

341625

**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI**

DETERMINAZIONE

SETTORE INQUILINATO

REGISTRO GENERALE		REGISTRO SETTORE	
N°	DATA	N°	DATA
.....653...../05/D	25 NOV. 2005	243...../05	25 NOV. 2005

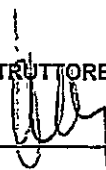
OGGETTO : Regularizzazione del Rapporto Locativo, ai sensi della Legge Regione Puglia n. 1 del 12/01/2005 art.60 e Legge Regione Puglia n. 54 del 20/12/1984, dell'alloggio di E.R.P., sito in OSTUNI alla L.GO RISORGIMENTO, n° 43, Scala U Interno 1 Piano 1, a favore del/la Sig./Sig.ra FALABELLA VINCENZO.

L'istruttoria del presente provvedimento, ai sensi del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi è stata curata dal Sig. Cosimo CANNALIRE.

Brindisi, li...25 NOV. 2005

legli

L'ISTRUTTORE



L'anno DUEMILACINQUE, il giorno *Ventisei* del mese di Novembre
nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, Via
Casimiro, 27,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

per delega conferita con Decreto Dirigenziale n. 4 del 2/01/2004

Premesso che il **Sig./Sig.ra FALABELLA VINCENZO**, con nota del 29/03/2005, registrata al protocollo di questo Istituto in data 30/03/2005 al n. 3335, produceva istanza di regularizzazione del rapporto locativo relativamente all'alloggio di edilizia residenziale pubblica, di proprietà dello I.A.C.P. di Brindisi, sito in Ostuni alla L.GO RISORGIMENTO n. 43, Scala U Interno 1 Piano 1, occupato dal medesimo richiedente sin dal 01/08/2004;

Che il predetto alloggio di E.R.P. era stato precedentemente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari Brindisi al **Sig./ Sig.ra Ciccarone Angela Maria Grata**, che è deceduto/a in **data 26/03/2004**;

Visto l'art. 60 della L.R. Puglia n.1 del 12.01.2005 e la L.R. Puglia n.54/84, che disciplina la regolarizzazione dei rapporti locativi per coloro che occupano senza titolo alloggi di E.R.P. da data non successiva al 30/11/2004, subordinando l'assegnazione alla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 della medesima L.R. n. 54;

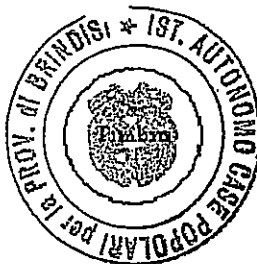
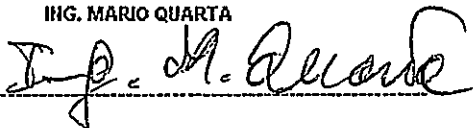
Accertato che, dalle risultanze della istruttoria di che trattasi, si evince che il predetto **Sig./Sig.ra FALABELLA VINCENZO** è in possesso dei requisiti prescritti dalle richiamate Leggi Regionali per accedere alla regolarizzazione del rapporto locativo relativamente all'alloggio popolare sito in OSTUNI alla L.GO RISORGIMENTO,43 U 1;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla regolarizzazione del rapporto in questione, sulla base delle argomentazioni svolte,

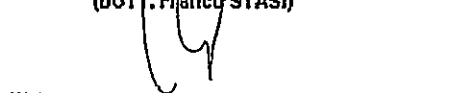
DETERMINA

- **LA PREMESSA** è parte integrante ed inscindibile del presente provvedimento;
- **ASSEGNARE**, a seguito di regolarizzazione del rapporto locativo, ai sensi dell'art. 60 della L.R. Puglia n. 1 del 12.01.2005 e L.R. Puglia n.54/84, al **Sig./Sig.ra FALABELLA VINCENZO**, nato/a a OSTUNI il 26/07/1971 l'alloggio di E.R.P. sito in OSTUNI alla L.GO RISORGIMENTO n. 43 Scala U Interno 1 Piano 1;
- **DARE ATTO** che, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile di detto procedimento è il **Sig. Cosimo CANNALIRE**;
- **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge.
- La presente determinazione é controfirmata dal Direttore Generale ed i suoi estremi sono inseriti nell'apposito elenco delle determine, pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi ed entro i termini di legge.

IL DIRETTORE GENERALE
ING. MARIO QUARTA



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(DOT. Franco STASI)



Premesso che il **Sig./Sig.ra FALABELLA VINCENZO**, con nota del **29/03/2005**, registrata al protocollo di questo Istituto in **data 30/03/2005 al n. 3335**, produceva istanza di regolarizzazione del rapporto locativo relativamente all'alloggio di edilizia residenziale pubblica, di proprietà dello I.A.C.P. di Brindisi, sito in Ostuni alla **L.GO RISORGIMENTO n. 43, Scala U Interno 1 Piano 1**, occupato dal medesimo richiedente sin **dal 01/08/2004**;

Che il predetto alloggio di E.R.P. era stato precedentemente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari Brindisi al **Sig./ Sig.ra Ciccarone Angela Maria Grata**, che è deceduto/a in **data 26/03/2004**;

Visto l'art. 60 della L.R. Puglia n.1 del 12.01.2005 e la L.R. Puglia n.54/84, che disciplina la regolarizzazione dei rapporti locativi per coloro che occupano senza titolo alloggi di E.R.P. da data non successiva al 30/11/2004, subordinando l'assegnazione alla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 della medesima L.R. n. 54;

Accertato che, dalle risultanze della istruttoria di che trattasi, si evince che il predetto **Sig./Sig.ra FALABELLA VINCENZO** è in possesso dei requisiti prescritti dalle richiamate Leggi Regionali per accedere alla regolarizzazione del rapporto locativo relativamente all'alloggio popolare sito in OSTUNI alla L.GO RISORGIMENTO,43 U 1;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla regolarizzazione del rapporto in questione, sulla base delle argomentazioni svolte,

DETERMINA

- **LA PREMESSA** è parte integrante ed inscindibile del presente provvedimento;
- **ASSEGNARE**, a seguito di regolarizzazione del rapporto locativo, ai sensi dell'art. 60 della L.R. Puglia n. 1 del 12.01.2005 e L.R. Puglia n.54/84, al **Sig./Sig.ra FALABELLA VINCENZO**, nato/a a **OSTUNI** il **26/07/1971** l'alloggio di E.R.P. sito in **OSTUNI** alla **L.GO RISORGIMENTO n. 43 Scala U Interno 1 Piano 1**;
- **DARE ATTO** che, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile di detto procedimento è il **Sig. Cosimo CANNALIRE**;
- **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge.
- La presente determinazione é controfirmata dal Direttore Generale ed i suoi estremi sono inseriti nell'apposito elenco delle determine, pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi ed entro i termini di legge.

IL DIRETTORE GENERALE
ING. MARIO QUARTA



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(DOTT. Franco STASI)

**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI**

DETERMINAZIONE

SETTORE INQUILINATO

REGISTRO GENERALE		REGISTRO SETTORE	
N°	DATA	N°	DATA
.....653...../05/D	25 NOV. 2005	242...../05	25 NOV. 2005

OGGETTO : Regularizzazione del Rapporto Locativo, ai sensi della Legge Regione Puglia n. 1 del 12/01/2005 art.60 e Legge Regione Puglia n. 54 del 20/12/1984, dell'alloggio di E.R.P., sito in OSTUNI alla L.GO RISORGIMENTO, n° 43, Scala U Interno 1 Piano 1, a favore del/la Sig./Sig.ra FALABELLA VINCENZO.

L'istruttoria del presente provvedimento, ai sensi del vigente Regolamento sull' ordinamento degli Uffici e dei Servizi è stata curata dal Sig. Cosimo CANNALIRE.

Brindisi, li...25 NOV. 2005

le.gil

L'ISTRUTTORE



L' anno DUEMILACINQUE, il giorno *Ventisei* del mese di Novembre
nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, Via
Casimiro,27,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

per delega conferita con Decreto Dirigenziale n. 4 .del 2/01/2004

Premesso che il **Sig./Sig.ra FALABELLA VINCENZO**, con nota del **29/03/2005**, registrata al protocollo di questo Istituto in data **30/03/2005** al n. **3335**, produceva istanza di regolarizzazione del rapporto locativo relativamente all'alloggio di edilizia residenziale pubblica, di proprietà dello I.A.C.P. di Brindisi, sito in Ostuni alla **L.GO RISORGIMENTO n. 43, Scala U Interno 1 Piano 1**, occupato dal medesimo richiedente sin dal **01/08/2004**;

Che il predetto alloggio di E.R.P. era stato precedentemente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari Brindisi al **Sig./ Sig.ra Ciccarone Angela Maria Grata**, che è deceduto/a in **data 26/03/2004**;

Visto l'art. 60 della L.R. Puglia n.1 del 12.01.2005 e la L.R. Puglia n.54/84, che disciplina la regolarizzazione dei rapporti locativi per coloro che occupano senza titolo alloggi di E.R.P. da data non successiva al 30/11/2004, subordinando l'assegnazione alla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 della medesima L.R. n. 54;

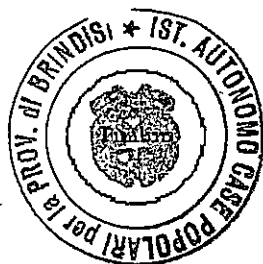
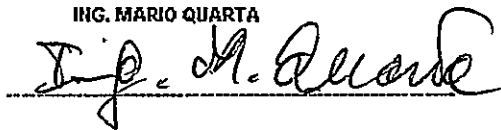
Accertato che, dalle risultanze della istruttoria di che trattasi, si evince che il predetto **Sig./Sig.ra FALABELLA VINCENZO** è in possesso dei requisiti prescritti dalle richiamate Leggi Regionali per accedere alla regolarizzazione del rapporto locativo relativamente all'alloggio popolare sito in OSTUNI alla L.GO RISORGIMENTO,43 U 1;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla regolarizzazione del rapporto in questione, sulla base delle argomentazioni svolte,

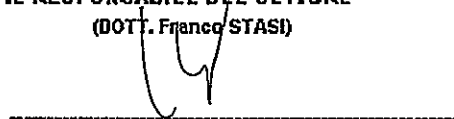
DETERMINA

- **LA PREMESSA** è parte integrante ed inscindibile del presente provvedimento;
- **ASSEGNARE**, a seguito di regolarizzazione del rapporto locativo, ai sensi dell'art. 60 della L.R. Puglia n. 1 del 12.01.2005 e L.R. Puglia n.54/84, al **Sig./Sig.ra FALABELLA VINCENZO**, nato/a a OSTUNI il 26/07/1971 l'alloggio di E.R.P. sito in OSTUNI alla L.GO RISORGIMENTO n. 43 Scala U' Interno 1 Piano 1;
- **DARE ATTO** che, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile di detto procedimento è il **Sig. Cosimo CANNALIRE**;
- **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge.
- La presente determinazione é controfirmata dal Direttore Generale ed i suoi estremi sono inseriti nell'apposito elenco delle determine, pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi ed entro i termini di legge.

IL DIRETTORE GENERALE
ING. MARIO QUARTA



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(DOTT. Franco STASI)



Parte riservata all'Istituto	
Codice	372120590251/0 CICCARONE ANGELA H.G.
Cognome e Nome	FALABELLA - VINCENZO
Indirizzo	Via L. GO RISORGIMENTO 43/A Comune OSTUNI (BR)
Prot. N.	3335 Data 30 MAR. 2005

Sig. Presidente

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
VIA G.B. CASIMIRO, 27
72100 BRINDISI

Oggetto : Legge Regione Puglia n. 1 del 12.01.2005 art. 60 – Domanda regolarizzazione rapporto locativo.

Il/La/I sottoscritto/a/i : (cognome) FALABELLA (nome) VINCENZO

Nato/a a OSTUNI (BR) il 26/07/1974

Residente/i in OSTUNI via L. GO RISORGIMENTO n. 43 Scala / int 1
C.A.P. 72017 Telefono 368/241306 Codice Fiscale FLB VCN 71 L 26 G 187 D

DECEDEUTA

CHIEDE

la regolarizzazione del rapporto locativo, ai sensi dell'art. 60 della Legge Regione Puglia num. 1 del 12 gennaio 2005, per l'alloggio di e.r.p. sito in OSTUNI (BR) alla via L. GO RISORGIMENTO n. 43 piano 1 scala / interno 1, assegnato al sig./alla sig.ra CICCARONE ANGELA MARIA GRATA attualmente residente in / alla via / n. / scala / interno /

A tal fine,

- consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità;
- consapevole, altresì, che, in osservanza all'art. 71 D.P.R. n. 445/2000, l'ente è tenuto a procedere ad idonei controlli, anche a campione, con le conseguenze di cui all'art. 75 D.P.R. n. 445/2000 (decadenza dai benefici) qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione;

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, che

- l'alloggio, attualmente occupato da persone n. 1 ha una superficie di mq. 78,53 circa
- la situazione del nucleo familiare, dei suoi singoli componenti e dei redditi degli stessi è quella riportata nel modulo A descritta sul retro;
- risiede nell'alloggio, per il quale richiede la regolarizzazione, sin dal AGOSTO 2004;
- nè il dichiarante nè alcun componente del proprio nucleo familiare è titolare, nell'ambito del territorio comunale di residenza, del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione di un alloggio anche abusivo ovvero, in qualsiasi località, di uno o più alloggi anche abusivi il cui valore complessivo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato, con condizioni abitative medie, nell'ambito del territorio del Comune di residenza;
- è cittadino italiano o di uno stato membro della CEE o di uno stato straniero in cui analogo diritto è reciprocamente riconosciuto o extracomunitario, se in possesso di soggiorno o per motivi di lavoro e legalmente residente in Italia da almeno un anno precedente la data di presentazione della domanda;
- assume l'impegno di pagare, anche ratealmente, tutti i canoni ed ogni altro onere dovuto a decorrere dal momento iniziale dell'occupazione, secondo le modalità previste dai commi 4 e 5 dell'art. 60 della Legge Regione Puglia num. 1 del 12 gennaio 2005.

Grado di Parentela	COGNOME	NOME	Professione	Domicile	Agrario	Fabbricati	Impresa / Lavoro autonomo	Capitale / partecipazioni / Altro	Lavoro Dipendente	Pensione
	FACABELLA	VINCENZO	Pensionato	-	-	-	-	-	-	€ 688,03
	Nato a	OSTUNI (BR)								
	Codice Fiscale	F L B V E N 7 4 L 2 6 6 1 8 7 D								
	Nato a									
	Codice Fiscale									
	Nato a									
	Codice Fiscale									
	Nato a									
	Codice Fiscale									
	Nato a									
	Codice Fiscale									
	Nato a									
	Codice Fiscale									
	Nato a									
	Codice Fiscale									
	Nato a									
	Codice Fiscale									
	Nato a									
	Codice Fiscale									
	Nato a									
	Codice Fiscale									
	Nato a									
	Codice Fiscale									
	Nato a									
	Codice Fiscale									
	Nato a									
	Codice Fiscale									
	Nato a									
	Codice Fiscale									
	Nato a									
	Codice Fiscale									
	Nato a									
	Codice Fiscale									
	Nato a									
	Codice Fiscale									
	Nato a									
	Codice Fiscale									
	Nato a									
	Codice Fiscale									
	Nato a									
	Codice Fiscale									
	Nato a									
	Codice Fiscale									
	Nato a									
	Codice Fiscale									
	Nato a									
	Codice Fiscale									
	Nato a									
	Codice Fiscale									
	Nato a									
	Codice Fiscale									
	Nato a									
	Codice Fiscale									
	Nato a									
	Codice Fiscale									
	Nato a									
	Codice Fiscale									
	Nato a									
	Codice Fiscale									
	Nato a									

Qualora, nel prospetto sopra riportato non venga indicato alcun reddito, si intende che il reddito complessivo dell'intero nucleo familiare dell'assegnatario e degli eventuali conviventi in forma continuativa è pari a €0 (zero).

UBICAZIONE DI EVENTUALI IMMOBILI (alloggi, terreni, altri locali) DI PROPRIETA' o con diritto di uso usufrutto e di abitazione :

Provincia .	Comune	Estremi catastali	Rendita catastale

DICHIARA

- Che egli stesso e gli altri componenti il nucleo familiare **non hanno** ottenuto l'assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici di alloggi realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici per finalità proprie dell'e.r.p. su tutto il territorio nazionale, semprechè l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
- Di aver fruito nell'anno precedente alla presentazione della domanda di un reddito complessivo del nucleo familiare, non superiore al limite per l'assegnazione per l'edilizia sovvenzionata ai sensi della Legge Regione Puglia N. 54 del 20.12.1984 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Che egli stesso e gli altri componenti il nucleo familiare non sono titolari di altro alloggio di e.r.p. in locazione sul territorio nazionale;

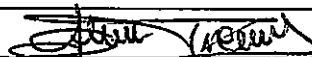
Allega alla domanda i seguenti documenti :

1. COPIA RELAZIONE DI SERVIZIO SOPRALLUOGO REDATTO DAL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE OSTUNI;
2. COPIA CODICE FISCALE -
3. COPIA DOCUMENTO RICONOSCIMENTO - CERTIFICATO DI MORTE DI EICARONE ANGELA MARIA CRATA.
4. ATTO NOTORIO - CERTIFICATO DI PENSIONE
5. COPIA CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER USI DOMESTICI.
6. COPIE RICEVUTE DI PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 del D.L.GS. n. 196/2003

L'I.A.C.P. di Brindisi, ai sensi dell'art. 13 del D.L.G.S.n.196/2003, in relazione ai dati personali che formeranno oggetto di trattamento, informa di quanto segue:

1. Il trattamento dei dati forniti dalla S.V. è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte dello IACP.
2. Il conferimento dei dati da parte della S.V. è obbligatorio per disposizioni normative (leggi o regolamenti), ed è comunque necessario per completare il carteggio dell'istruttoria al fine di ottenere il provvedimento finale.
3. Qualora la S.V. non conferisca i dati richiesti, non sarà possibile dare corso al provvedimento.
4. I dati personali della S.V. possono essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati, nell'ambito dei rapporti di servizio che questi intrattengono con l'IACP. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti.
5. Ai sensi di cui all'art.7 del D.L.GS.n. 196/2003, la S.V. ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Vostri dati e come essi vengono utilizzati. Ha, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare.
6. Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è l'IACP di Brindisi; responsabile del trattamento dei dati è il dott. Franco Stasi, responsabile di servizio incaricato.



IL/LA DICHIARANTE
(firma per esteso e leggibile)

Ai sensi dell'art. 38 d.p.r. 445/2000, il sottoscritto funzionario attesta che la succitata dichiarazione è stata sottoscritta in sua presenza dal Sig. _____ identificato su esibizione di _____

n° _____ rilasciata il _____ da _____

OPPURE IN CASO DI SPEDIZIONE POSTALE O TRASMISSIONE VIA FAX

Il sottoscritto _____ attesta che è pervenuta contestualmente fotocopia del documento di _____

Brindisi li 29/03/2005

IL FUNZIONARIO

N.B. La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione.

INPS

Sede di BRINDISI
PIAZZA DELLA VITTORIA 1
72100 BRINDISI BR
044 7020678
Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**Certificato di pensione
(Modulo Obis M per l'anno 2005)**

Roma, 31 dicembre 2004

Titolare FALABELLA VINCENZO
Nato il 26 luglio 1971
C.F. FLB VCN 71L26 G187 D



YZYC02210100280024
21
YZY02-1-280/3

FALABELLA VINCENZO
VIA M LOTESORIERE 1
72017 OSTUNI



Gentile Signore,

Nelle pagine seguenti troverà le informazioni relative alla seguente pensione per l'anno 2005:

INVCIV n. 7020678 Sede di BRINDISI

In particolare potrà leggere:

Gli importi mensili, comprensivi dell'adeguamento al costo della vita

Il pagamento è arrotondato per eccesso e l'arrotondamento è recuperato sulla rata successiva. Se gli importi cambieranno nel corso dell'anno, le invieremo una nuova comunicazione.

RICOVERO IN ISTITUTO A TITOLO GRATUITO PER INVALIDI CIVILI

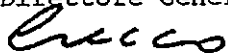
La invitiamo a compilare il Modulo ICRIC01, che trova allegato, nel quale lei dichiarerà, sotto la sua responsabilità, il suo eventuale ricovero gratuito in un Istituto. La dichiarazione dovrà essere restituita entro il 31 marzo 2005. Lei potrà spedirla o presentarla direttamente all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, al Comune o alla Sede INPS.

Il pensionato è tenuto a comunicare all'INPS qualsiasi fatto che possa incidere sul diritto o sul calcolo della pensione, nonché il trasferimento all'estero della dimora effettiva ed abituale. L'omessa o incompleta indicazione comporta, oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero delle somme percepite indebitamente.

le ricordiamo, inoltre, di conservare questo documento che le potrà essere utile per controllare eventuali variazioni della sua pensione, per fare la denuncia dei redditi o per compilare un'autocertificazione.

Qualora abbia bisogno di chiarimenti o ulteriori informazioni, lei può rivolgersi a uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge, recarsi nei nostri uffici o telefonare al numero 803164 (gli operatori sono a sua disposizione per informazioni e notizie dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14).

Il Direttore Generale



IMPORTI DELLA PENSIONE PER L'ANNO 2005

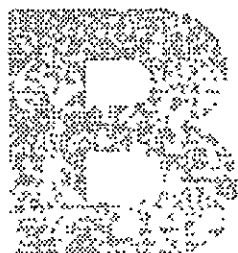
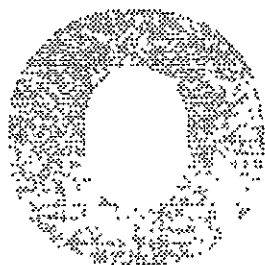
PRESTAZIONE A FAVORE DI INVALIDO CIVILE

Categoria INVCIV n. 7020678

Decorrenza agosto 2002

IMPORTI MENSILI	Da gennaio	Da agosto
Pensione lorda	244,20	
Indennita'	443,83	
PENSIONE LORDA COMPLESSIVA euro	688,03	
(pari a lire	1.332.211)	

~~13~~
~~27~~
~~9.1~~



Il Sig. Falabella Vincenzo nato il 26/07/1971, ha corrisposto per l'appartamento sito in questo condominio di largo Risorgimento N°43 int. 1, l'importo di Euro _____ quale quota corrispondente ai canoni di luce, acqua e pulizia scale per il mese di Settembre 2004 come di seguito ripartito:

- luce 4,00 €
-
- acqua 4,70 €
-
- pulizie scale 4,50 €

Ostuni : 30/09/2004

In fede

Saporaro Consiglio

Il Sig. Falabella Vincenzo nato il 26/07/1971, ha corrisposto per l'appartamento sito in questo condominio di largo Risorgimento N°43 int. 1, l'importo di Euro _____ quale quota corrispondente ai canoni di luce, acqua e pulizia scale per il mese di Ottobre 2004 come di seguito ripartito:

- luce _____
- _____
- acqua _____
- _____
- pulizie scale 7,50 €

Ostuni : 29/10/2004

In fede

Sajonaro Consiglio

Il Sig. Falabella Vincenzo nato il 26/07/1971, ha corrisposto per l'appartamento sito in questo condominio di largo Risorgimento N°43 int. 1, l'importo di Euro _____ quale quota corrispondente ai canoni di luce, acqua e pulizia scale per il mese di Novembre 2004 come di seguito ripartito:

- luce 3,20 €
-
- acqua 4,40 €
-
- pulizie scale 4,50 €

Ostuni : 30/11/2004

In fede

Giuseppe Consiglio

Il Sig. Falabella Vincenzo nato il 26/07/1971, ha corrisposto per l'appartamento sito in questo condominio di largo Risorgimento N°43 int. 1, l'importo di Euro _____ quale quota corrispondente ai canoni di luce, acqua e pulizia scale per il mese di Dicembre 2004 come di seguito ripartito:

- luce _____
- _____
- acqua _____
- _____
- pulizie scale 750 €

Ostuni : 27/12/2004

In fede

Giuseppe Gennipig

Il Sig. Falabella Vincenzo nato il 26/07/1971, ha corrisposto per l'appartamento sito in questo condominio di largo Risorgimento N°43 int. 1, l'importo di Euro _____ quale quota corrispondente ai canoni di luce, acqua e pulizia scale per il mese di Agosto 2004 come di seguito ripartito:

- luce _____
- _____
- acqua _____
- _____
- pulizie scale 7,50 €

Ostuni : 28/08/2004

In fede

Sapouaro Consiglio

Ripartizione spese A.Q.P. - Fatturā relativo al I - II - III - IV TRIM. 2004

Nome condomino	Letture 2003 2004	Letture 2003/04	mc. cons. totale	625 414	T 1		T 2		T 3		T 4		Dispersione 1,25	Allont. liq. Depuraz. +10%	quota fissa	Acconti richiesti	TOTALE 2004	SALDO 2004	TOTALE GENERALE
					m.c	0,47	m.c	0,58	m.c	0,98	m.c	1,52							
MONETTI NO	545	504	41		41	21,19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18,87	24	94,20	63,95	-30,25	-30,25
MACI FIO	1169	852	259		73	36,70	73	42,98	73	78,69	40	66,80		112,99	24	128,88	366,2	237,32	297,32
LEONASTRO	1098	911	187		43	36,70	73	42,98	41	44,20	✓	✓	✓	80,21	24	128,88	292,5	103,62	103,62
CARRARA	523	502	41		41	36,87	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	31,59	24	128,88	92,42	-35,96	-35,96
SEVERANO	278	239	41		41	21,19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18,72	24	94,20	63,95	-30,25	-30,25
FRATELLA	596	590	6		6	3,10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2,62	24	✓	30	30	30

PACATO

Sapiano Conungli

FATTURA € 244,95 + 1 = 245,95

SENDEZA 04-03-2005

NUMERO CLIENTE : 748 448 098

CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER USI DOMESTICI. Tariffa per forniture in bassa tensione senza misura della potenza prelevata con potenza impegnata fino a 3 kW nelle abitazioni di residenza anagrafica (D2)
NOMINATIVO E INDIRIZZO DI FORNITURA

FALABELLA VINCENZO
LGO RISORGIMENTO *n.43 p.1 int.1
72017 OSTUNI

NOMINATIVO E INDIRIZZO DI RECAPITO

FALABELLA VINCENZO
LGO RISORGIMENTO *n.43 p.1 int.1
72017 OSTUNI

CODICE FISCALE : FLBVCN71L26G187D

PARTITA IVA :

N.P. : 74151469083002

USO LOCALI : ABITAZIONE

ESTREMI UTENZA PRECEDENTE : PRECEDENTE UTENZA INTESTATA A BARI GIUSEPPE, CESSATA IL 31/03/2004

CONDIZIONI PARTICOLARI

(a) POTENZA IMPEGNATA (kW)	(b) POTENZA DISPONIBILE (kW)	(c)	
		TENSIONE (VOLT)	FASI
3.0	3.3	220	monofase con alimentaz. tra fase e neutro

1) Consegna dell'energia: all'uscita dei misuratori.
2) Tensione e fasi: si veda casella (c). Frequenza 50 Hz.
3) Tolleranze: tensione +/- 10%; frequenza +/- 2%.
4) Potenze:
- potenza impegnata: si veda casella (a);
- potenza disponibile: si veda casella (b).
E' in facoltà del fornitore installare apposito dispositivo per limitare i prelievi al valore di potenza concordato con il cliente. L'eventuale utilizzazione di ascensori a uso esclusivo dell'abitazione è subordinato a particolari accordi con il fornitore.
5) Tariffa: i corrispettivi dovuti per la fornitura sono quelli stabiliti e aggiornati dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti della Autorità competenti vigenti. In caso di variazione dei corrispettivi tariffari, la ripartizione dei prelievi sarà effettuata con il criterio del pro-quota giorno.
Ove previste, le componenti annuali, per cliente e per

kW impegnato, addebitabili in quote fisse mensili, sono dovute per tutta la durata del contratto, indipendentemente dal prelievo di energia.
6) Potenza, opzioni tariffarie e determinazione dei prelievi: per le forniture cui si applica un'opzione tariffaria "ulteriore", relativamente alla potenza impegnata, all'opzione tariffaria e alle componenti applicate, alla determinazione dei prelievi di potenza e di energia, le parti rinviato a quanto prescritto e/o approvato dalle competenti Autorità - si veda a tal proposito prospetto informativo allegato - e alle successive integrazioni e modificazioni.
7) Fattore di potenza ed energia reattiva: il valore del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico e quello medio riferito a periodi di consumo compresi tra due letture consecutive dei misuratori non deve essere inferiore a 0,90. Alle utenze con potenza impegnata superiore a 6 kW, per i

quantitativi di energia reattiva induttiva prelevati, espressi in kvarh, numericamente eccedenti il 50% del corrispondente prelievo di energia attiva, espresso in kWh, si applicano i corrispettivi previsti dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti delle Autorità competenti vigenti. In nessun caso l'impianto del cliente deve erogare energia reattiva induttiva verso la rete del fornitore. E' in facoltà del fornitore applicare all'energia reattiva induttiva eventualmente erogata dall'impianto del cliente i relativi corrispettivi secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti delle Autorità competenti vigenti.
8) Esecuzione dell'allacciamento: con riferimento a quanto indicato nell'art.1.2 delle condizioni generali, in caso di opzione ulteriore bioraria l'allacciamento verrà eseguito entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto.

CONDIZIONI GENERALI

1) Condizioni per ottenere la fornitura - Stipulazione del contratto - Decorrenza e durata
1.1 La fornitura è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) che il cliente ottenga, da parte del proprietario dell'immobile ove si effettuerà la fornitura, i consensi in favore del fornitore, necessari a:
a) eseguire e mantenere gli impianti occorrenti, che restano di proprietà del fornitore e che il fornitore potrà utilizzare per altri clienti;
b) usare, eventualmente, un locale ove realizzare una cabina di trasformazione da utilizzare anche per forniture fuori dall'immobile, se ciò sarà tecnicamente necessario per l'attivazione della fornitura (come, a titolo esemplificativo, nel caso di alimentazione di immobili di nuova costruzione). Per l'uso di tale locale il fornitore, come prevedono le norme in vigore (attualmente provvedimento Comitato Interministeriale Prezzi - CIP - del 30 luglio 1986, n.42/1986), pagherà un compenso. Questo sarà determinato in base al valore di mercato dell'immobile e al titolo giuridico in base al quale viene concessa al fornitore la disponibilità del locale medesimo;
2) che il cliente versi quanto dovuto al fornitore per contribuire alle spese di allacciamento, secondo quanto previsto dalle norme in vigore (attualmente Decreto del Ministro dell'Industria del 19 luglio 1996 e successive modificazioni e integrazioni);
3) che il cliente e il fornitore ottengano, per quanto di pertinenza, le autorizzazioni, i permessi e i diritti di servizi necessari. L'energia sarà fornita finché durano tali autorizzazioni, permessi e diritti.
1.2 Il contratto deve essere stipulato per iscritto. Ove la

sottoscrizione non sia contestuale, il cliente dovrà restituire al fornitore l'apposito modulo debitamente sottoscritto in ogni sua parte, unitamente all'ulteriore documentazione che, negli specifici casi, sia necessaria per la stipulazione del contratto ai sensi dell'art.1.1 ovvero di altre disposizioni normative di volta in volta vigenti. L'allacciamento avverrà - a partire dalla data in cui il contratto, debitamente compilato, e l'eventuale documentazione accessoria, regolarmente predisposta, pervengano al fornitore - entro i termini previsti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
1.3 Se non diversamente indicato nelle condizioni speciali, il presente contratto è a tempo indeterminato e decorre dalla data di allacciamento. Il cliente può recedere in qualunque momento, previo preavviso minimo di almeno 5 giorni lavorativi, avvalendosi di uno dei mezzi in uso: a esempio, attraverso comunicazione, tramite posta, all'indirizzo del fornitore indicato nell'AVVISO allegato al contratto (e nella bolletta) o attraverso il Servizio telefonico Clienti o accedendo al Portale Internet indicato nell'AVVISO allegato al contratto. In ogni caso, il cliente dovrà indicare l'indirizzo ove spedire la bolletta finale. Il fornitore, su richiesta del cliente, può iniziare l'erogazione in via provvisoria e anteriormente alla sottoscrizione del contratto, salvo il suo diritto, decorsi 30 giorni dall'inizio dell'erogazione, di recedere dal rapporto provvisorio di fornitura con un preavviso di almeno 60 giorni trasmesso mediante lettera raccomandata. Il recesso sarà considerato inefficace nel caso in cui entro detto termine il contratto e la documentazione accessoria pervengano al

fornitore.

2) Deposito cauzionale e forma equivalente di garanzia
2.1 Il cliente è tenuto a versare, all'atto della stipula del contratto di fornitura, un deposito cauzionale, da rimborsarsi al termine del rapporto, maggiorato dell'interesse legale, senza che il cliente debba presentare alcuna documentazione. Non è tenuto a detto versamento il cliente che usufruisca della domiciliazione bancaria o della domiciliazione postale o di altre forme di domiciliazione o garanzia indicate dal fornitore.
2.2 Relativamente al deposito cauzionale, le parti stabiliscono che il relativo importo sarà determinato tenendo conto dei criteri in proposito dettati dai provvedimenti della competente Autorità - si veda a tal proposito prospetto informativo allegato - e dalle successive integrazioni e modificazioni.
2.3 La fornitura non può essere sospesa per un debito del cliente il cui valore sia inferiore o pari all'ammontare indicato all'art.2.2 o a quello di equivalenti forme di garanzia indicate dal fornitore. In tal caso il fornitore provvede a trattenere la somma versata e a fatturare in bolletta l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale assorbito.

3) Lettura del contatore

3.1 Il fornitore effettua almeno una volta all'anno il tentativo di lettura del contatore per forniture con potenza contrattualmente impegnata fino a 30 kW e almeno una volta al mese per quelle con potenza superiore.



SEGUE DALLE CONDIZIONI GENERALI

3.2 Il cliente per il quale è prevista la lettura annuale, la cui fornitura non sia inserita nel sistema di telelettura, può provvedere anche all'autolettura del contatore, a mezzo del servizio telematico per la comunicazione delle letture, qualora attivo, secondo le modalità comunicate dal fornitore mediante avviso in bolletta o eventuale idonea comunicazione scritta. In caso di invalidità dell'autolettura il fornitore ne dà comunicazione al cliente.

3.3 Per i nuovi clienti con lettura annuale, la cui fornitura non sia inserita nel sistema di telelettura, il fornitore effettuerà, trascorsi sei mesi dalla data di stipulazione del contratto di fornitura, un tentativo di lettura aggiuntivo, oppure invierà ai clienti un'apposita comunicazione, invitando a utilizzare l'autolettura.

4) Periodicità della fatturazione

4.1 La bolletta sono emesse dal fornitore con frequenza almeno bimestrale.

4.2 Il fornitore può aumentare tale frequenza di fatturazione dandone preavviso al cliente almeno 60 giorni prima della modifica mediante un avviso inserito nella bolletta.

5) Modalità di calcolo dei prelievi

5.1 Le bollette sono emesse sulla base dei prelievi rilevati a cura del fornitore ovvero comunicati dal cliente mediante autolettura, ove prevista, con le modalità indicate in bolletta. In assenza delle letture, il fornitore invierà al cliente stesso una bolletta d'acconto, il cui importo sarà determinato sulla base della media dei prelievi realmente effettuati dal cliente nell'anno precedente o, se non disponibili, in altri periodi precedenti.

5.2 Nel caso di un nuovo contratto, per il primo anno di fornitura o, comunque, fino al primo rilevamento, l'eventuale bolletta d'acconto si baserà sulla media dei prelievi per forniture del medesimo tipo, anche in relazione al numero dei componenti della famiglia o, qualora fornite, sulle indicazioni del cliente.

5.3 Se vi è differenza tra gli importi dovuti per i prelievi reali e quelli addebitati in acconto al cliente, il fornitore provvede a fatturare la differenza nella bolletta del periodo immediatamente successivo a quello in cui il cliente ha comunicato l'autolettura o il fornitore ha fatto la rilevazione; tale bolletta potrà contenere anche un acconto se l'autolettura o la rilevazione non comprendono l'intero periodo di fatturazione.

5.4 All'atto della cessazione del contratto, comunque determinata, la bolletta finale sarà emessa entro 60 giorni dal distacco della fornitura e contestuale rilevazione della lettura del contatore. In caso di impedimento del cliente a effettuare o a consentire la rilevazione della lettura del contatore, la bolletta finale sarà calcolata sulla base della media dei prelievi secondo quanto previsto all'art.5.1, fermo il conguaglio finale al momento della rilevazione della lettura del contatore.

6) Pagamento

6.1 Il cliente deve pagare la bolletta con uno dei mezzi in uso: a esempio, attraverso domiciliazione bancaria, postale o con carta di credito, presso gli sportelli bancomat abilitati, accedendo al Portale Internet del fornitore indicato nell'AVVISO allegato al contratto o infine attraverso banche o uffici postali utilizzando il bollettino di conto corrente allegato alla bolletta. Altre modalità di pagamento saranno eventualmente comunicate dal fornitore.

Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di scadenza indicato nella bolletta. Eventuali variazioni di questo termine saranno rese note al cliente nella bolletta precedente a quella da cui la variazione sarà operativa. In ogni caso il termine non potrà essere inferiore al termine fissato dai vigenti provvedimenti delle Autorità competenti, attualmente di 20 giorni

dalla data di emissione.

6.2 Il pagamento della bolletta libera il cliente dai suoi obblighi se avviene nei termini e con le modalità sopra indicate.

6.3 È ammessa, per i soli importi fatturati a conguaglio e previa applicazione di un interesse pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (di seguito TUR), la rateizzazione del pagamento di importi superiori al 150% dell'addebito medio delle bollette in acconto ovvero dovuti per consumi non registrati in dipendenza di un malfunzionamento del contatore, purché in ogni caso gli importi unitari superino i limiti fissati dai vigenti provvedimenti delle Autorità competenti, attualmente di Euro 25,82. La facoltà di rateizzazione verrà indicata in bolletta. Modalità e tempi di dilazione verranno concordati con il cliente tramite gli uffici del fornitore o mediante eventuali altre modalità indicate in bolletta. In ogni caso, il cliente che, sussistendone i presupposti, non provveda alla richiesta del beneficio entro il termine di scadenza della bolletta, perde il diritto alla rateizzazione.

6.4 Sono a carico del cliente e vengono inclusi in bolletta gli oneri fiscali relativi al contratto e alla fornitura e tutte le altre somme (come, per esempio, addizionali e componenti) che il fornitore sia obbligato ad addebitare ai suoi clienti per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni e altri atti adottati dalle Autorità competenti.

7) Interessi di mora e ulteriori spese

7.1 Decorso il termine di scadenza per il pagamento, il fornitore, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal presente contratto, addebiterà gli interessi di mora, calcolati su base annua e pari al TUR maggiorato del 3,5%. Al cliente "buon pagatore", il fornitore addebiterà, per i primi 10 giorni di ritardo, solo gli interessi legali. Si considera "buon pagatore" il cliente che abbia regolarmente e puntualmente pagato tutte le bollette negli ultimi 12 bimestri.

7.2 Inoltre, il fornitore addebiterà al cliente le eventuali ulteriori spese sostenute, che consistono, per ogni comunicazione inviata al cliente, nel costo delle spese postali relative al sollecito di pagamento della bolletta.

7.3 Per ogni disattivazione o riattivazione della fornitura, il cliente è tenuto a corrispondere una somma pari alla metà del diritto fisso dovuto al fornitore per la attivazione di utenze già collegate alla rete elettrica(1) e il fornitore comunicherà ai clienti l'eventuale variazione con un avviso in bolletta.

8) Reclami

8.1 In ogni caso e in ogni momento, il cliente può inviare all'indirizzo del fornitore indicato nell'AVVISO allegato al contratto (e nella bolletta) motivato reclamo scritto, potendo allo scopo utilizzare il modulo predisposto dal fornitore stesso e consegnato o inviato al cliente in fase di stipulazione del contratto di fornitura nonché recapitabile al cliente su sua semplice richiesta o dallo stesso reperibile nel Portale Internet del fornitore. Le modalità di inoltramento e trattazione del reclamo sono indicate sul modulo medesimo. I reclami potranno anche essere inoltrati e trattati in via telematica secondo le istruzioni tecniche reperibili nel Portale Internet sopraindicato e a partire dal momento in cui detto servizio verrà reso disponibile dal fornitore. Anche per tener conto delle difficoltà degli anziani e dei disabili, il reclamo può essere presentato anche attraverso il Servizio telefonico Clienti. In tale caso il reclamo viene certificato mediante apposito modulo, eventualmente informatico, a cura dell'operatore che lo riceve.

8.2 Qualora il reclamo riguardi l'importo esposto in bolletta, il fornitore sospenderà, previa comunicazione all'interessato, la riscossione della bolletta oggetto di contestazione. Se il reclamo risulta fondato, il fornitore,

dandone tempestiva notizia al cliente, provvederà alle conseguenti rettifiche, con fatturazione del nuovo importo e senza alcuna maggiorazione. Se il reclamo non risulta fondato il fornitore applicherà sulla somma già richiesta, sempre previa informativa all'interessato e a partire dalla data di scadenza della bolletta, gli interessi di mora e le eventuali ulteriori spese, entrambi calcolati come precisato all'art.7.

8.3 Al momento della ricezione del reclamo, il fornitore comunica al cliente il nominativo e il recapito telefonico del dipendente responsabile della procedura, al quale il cliente potrà altresì rivolgersi per ottenere informazioni e chiarimenti. Il fornitore riferisce al cliente con la massima celerità, e comunque non oltre 20 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo, previa informativa al cliente dopo 15 giorni dalla ricezione del reclamo medesimo. La risposta deve sempre essere motivata e contenere, in caso di accoglimento, anche la disposizione delle misure necessarie per rimediare ai fatti denunciati ovvero, in caso di rigetto, l'indicazione degli eventuali diversi rimedi esperibili dal cliente.

8.4 Resta fermo, avuto specifico riguardo alla ricostruzione dei consumi per malfunzionamento del gruppo di misura, quanto previsto all'art.15.

9) Cessione del contratto

Il fornitore potrà cedere il contratto ad altra impresa autorizzata a fornire energia elettrica. In questo caso resta fermo che la cessione non potrà comportare un aggravio di costi per il cliente o condizioni meno favorevoli, salva la possibilità per il cliente, una volta perfezionata la cessione, di concordare nuove condizioni direttamente con la nuova impresa.

10) Limiti di prelievo e di utilizzazione dell'energia

10.1 Il cliente dichiara che il valore di "potenza disponibile" di cui all'art.4 delle condizioni particolari e indicato nella casella b), copre il suo fabbisogno massimo di potenza, e conviene con il fornitore che tale valore si intende a tutti gli effetti come livello di potenza massima prelevabile dal cliente e reso disponibile dal fornitore.

Non sono consentiti prelievi eccedenti la "potenza disponibile" se non previo accordo con il fornitore. In tal caso, le parti concorderanno la necessaria modifica contrattuale per adeguare il valore della potenza disponibile al nuovo fabbisogno tenuto conto, in ogni caso, della potenzialità degli impianti del fornitore. In ogni caso, il cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al fornitore stesso o a terzi in conseguenza di un prelievo eccedente la "potenza disponibile", anche se relativi alla qualità del servizio erogato dal fornitore al cliente stesso o a terzi.

10.2 Inoltre, l'energia non potrà essere utilizzata in luoghi o per usi diversi da quelli stabiliti nel contratto, né potrà essere trasferita a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna, né comunque ceduta a terzi.

11) Modifiche delle caratteristiche dell'energia o degli impianti

Il fornitore, in base alle norme e disposizioni vigenti in materia, può modificare le caratteristiche dell'energia che fornisce al cliente ovvero i propri impianti adeguandoli alle norme o al progresso tecnologico, alla luce delle più recenti e affidabili acquisizioni tecniche e scientifiche, o a standard internazionalmente accettati. In tal caso il fornitore preavverte il cliente, mediante idonea comunicazione o avviso in bolletta. In particolare il cliente che dovrà, in conseguenza della modifica, provvedere all'adeguamento dei propri impianti e apparecchi sarà avvertito almeno sei mesi prima della modifica medesima ove essa riguardi le caratteristiche dell'energia ovvero 30 giorni prima ove la modifica riguardi gli impianti. Restano a carico del cliente le eventuali spese per l'adeguamento.

(1) Attualmente Euro 24,37

Il fornitore

Il cliente



SEGUE DALLE CONDIZIONI GENERALI
12) Danni causati dall'energia

Il fornitore non risponde dei danni causati dall'energia a valle del contatore, salvo che per cause a qualsiasi titolo imputabili al fornitore stesso.

13) Impianti e apparecchi del cliente - Verifiche

13.1 Sono impianti e apparecchi del cliente quelli situati a valle del contatore, ossia quelli situati oltre il punto di uscita dai morsetti del contatore o del limitatore. Essi debbono essere conformi alle norme di legge e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e il loro uso non deve provocare disturbi alla rete del fornitore.

13.2 Il fornitore può effettuare verifiche e, se risultano irregolarità, può sospendere la fornitura per il tempo occorrente al cliente per adeguare gli impianti.

14) Impianti e apparecchi del fornitore - Verifiche

14.1 Il cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli apparecchi del fornitore situati nei luoghi di sua pertinenza, tranne il caso che altri li danneggino: ma, in questo caso, il cliente non risponde dei danni soltanto se presenta tempestivamente una denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza o ad altra competente e ne trasmette tempestivamente copia al fornitore.

14.2 Il fornitore ha il diritto di accedere ai propri impianti e apparecchi, anche per effettuare verifiche; ove ubicati all'interno dei luoghi di pertinenza del cliente - con esclusione dei luoghi di proprietà condominiale o destinati a uso comune - ciò avverrà previo preavviso, salvo ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o connesse a possibili prelievi fraudolenti.

14.3 Nel caso di verifiche ai contatori richieste dal cliente, le spese sono a carico di quest'ultimo se gli errori di misura risultano compresi entro i limiti stabiliti dalle norme CEI. Le spese di verifica verranno calcolate secondo i criteri previsti per i casi di rimborso delle spese sostenute dal fornitore (attualmente provvedimento CIP n.42/1986). Esse si baseranno sui costi medi dell'impiego di mezzi, materiali e personale (oltre alle spese generali) per il tempo medio necessario a effettuare la verifica. Il loro esatto ammontare verrà in ogni caso comunicato al cliente al momento della richiesta di verifica(2). Se invece gli errori non risultano compresi entro i limiti sopraindicati, le spese di verifica saranno a carico del fornitore.

14.4 Nel caso in cui il cliente richieda interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti a impianti e apparecchi del fornitore, le spese sono a carico del cliente se il guasto o il malfunzionamento non riguarda impianti e apparecchi del fornitore. Il cliente è tenuto a corrispondere al fornitore un importo pari al costo sostenuto dal fornitore per l'intervento, determinato in base ai criteri di cui all'art.14.3.

15) Ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura

15.1 Qualora il contatore installato presso il cliente, a seguito delle verifiche di cui all'art.14.2, evidenzii un errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei consumi, che ecceda i margini di tolleranza ammessi dalla normativa CEI, il fornitore procede alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente e alla determinazione del relativo congruo, informandone il cliente mediante rilascio di copia del relativo verbale compilato dal personale che ha effettuato la verifica.

15.2 Il fornitore ricostruirà i consumi per il periodo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del contatore, se determinabile con certezza, e il momento in cui si provvederà alla sostituzione o riparazione del medesimo. Se il momento del guasto o della rottura del contatore non è determinabile con certezza, il fornitore provvederà alla ricostruzione dei consumi per un periodo non superiore

a quello fissato dai vigenti provvedimenti delle Autorità competenti, attualmente pari a 365 giorni precedenti la data di esecuzione della verifica e per l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la verifica e quello di sostituzione o riparazione del contatore.

15.3 I consumi verranno calcolati in base all'errore di misurazione accertato in sede di verifica, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo contatore, installato a cura del fornitore, in parallelo a quello preesistente. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione sarà calcolata con riferimento ai consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura, se disponibili, ovvero con riferimento ai consumi futuri, fatta salva la possibilità per il cliente di trasmettere al fornitore elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli utilizzati come riferimento dal fornitore.

15.4 L'importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei consumi e la documentazione giustificativa di tale importo, comprensiva delle modalità di determinazione del momento del guasto o della rottura, delle stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata saranno resi noti al cliente prima dell'eventuale sostituzione del contatore guasto e, salvo documentabili ragioni tecniche, non più tardi di due mesi dalla data di effettuazione della verifica del contatore. Nel caso in cui il guasto richieda l'immediata sostituzione del contatore, tale sostituzione può avvenire soltanto con il consenso scritto del cliente che, presa visione dei consumi registrati dal contatore al momento della sua sostituzione, li sottoscrive. In caso di rifiuto alla sostituzione, il fornitore sarà esonerato da ogni responsabilità relativa alla irregolarità della fornitura o alla correttezza delle registrazioni, ricostruibili anche in via presuntiva ai sensi del presente articolo, fatta salva ogni azione del fornitore tesa a ristabilire una situazione di correttezza nel rilevamento.

15.5 Il cliente, entro il termine fissato dai vigenti provvedimenti delle Autorità competenti, attualmente di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi da parte del fornitore, può inviare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, all'indirizzo del fornitore indicato nell'AVVISO allegato al contratto (e nella bolletta).

15.6 Ai reclami relativi all'importo addebitato in bolletta conseguente all'avvenuta ricostruzione dei consumi, si applicano invece le disposizioni di cui all'art.8. Qualora i suddetti reclami, inoltrati nei modi e nei tempi di cui all'art.8, siano in forma scritta e, in ogni caso, nella more della risoluzione di una controversia relativa alla ricostruzione dei consumi, il fornitore non sospenderà la fornitura di energia elettrica al cliente per il debito concernente la ricostruzione dei consumi medesima.

16) Casi di interruzione e limitazione della fornitura

16.1 Il fornitore fornisce l'energia con continuità, salvo patti speciali o casi di forza maggiore.

16.2 Il fornitore inoltre può interrompere la fornitura per cause di oggettivo pericolo e per ragioni di servizio, cioè per manutenzione, per riparazione dei guasti sugli impianti elettrici, per ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti medesimi o per motivi di sicurezza anche connessi all'espletamento di altri servizi di pubblica utilità, adoperandosi per evitare, per quanto possibile, disturbo alla clientela. Tali interruzioni nonché le interruzioni o

limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a scioperi che non dipendano da inadempimenti contrattuali del fornitore, a ordini o provvedimenti delle Autorità, a variazioni di frequenza o tensione per cause accidentali oppure a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al fornitore, non danno luogo a riduzioni delle somme dovute per la fornitura né a risarcimento danni né a risoluzione del contratto.

17) Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto

17.1 Se il cliente non rispetta le norme contrattuali, il fornitore può:

a) sospendere la fornitura di energia elettrica al cliente che viola una delle disposizioni degli artt.1, 6, 10, 11, 13, 14.2 e in questo caso gli addebita, oltre ai corrispettivi dovuti, le eventuali ulteriori spese connesse con la sospensione e la riattivazione, calcolate come previsto all'art.7. La sospensione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta di messa in mora, con cui il fornitore preavverte il cliente della sospensione;

b) risolvere di diritto il contratto, per violazione di una delle disposizioni degli artt.1, 6, 10 e 11, con addebito delle eventuali ulteriori spese, come calcolate all'art.7 e degli eventuali maggiori danni (se non riferibili alla violazione degli obblighi di pagamento di cui all'art.6). La risoluzione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta al cliente contenente l'intimazione di adempiere;

c) in caso di prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della bolletta (che dovrà comunque risultare da verbale di verifica predisposto dal fornitore per l'Inoltro alle competenti Autorità) e fermo restando l'obbligo del cliente di pagare i corrispettivi per l'energia prelevata in frode:

c.1 - sospendere la fornitura, con effetto immediato a far data dalla esecuzione della verifica; la riattivazione della fornitura è tempestivamente effettuata, in caso di prelievo fraudolento, se il cliente avrà provveduto al pagamento degli importi dovuti per i danni al contatore o al limitatore e per le spese di verifica, delle eventuali ulteriori spese calcolate come previsto all'art.7 e, nel caso di riattivazione non autorizzata, delle bollette scadute e dell'energia prelevata;

c.2 - risolvere di diritto il contratto, nel caso che il cliente non effettui il pagamento previsto al precedente punto c.1, previo invio di una comunicazione scritta al cliente contenente l'intimazione di adempiere;

d) sospendere la fornitura o risolvere di diritto il presente contratto in caso di inadempimento dovuto a morosità relativa a una fornitura per usi domestici, dello stesso cliente, in qualsiasi momento cessata. La sospensione o la risoluzione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta al cliente di messa in mora, contenente il preavviso e l'intimazione di adempiere;

fermo restando in ogni caso che, entro i 15 giorni decorrenti dalla data di spedizione delle predette comunicazioni del fornitore, il cliente, per evitare la sospensione o la risoluzione, può sanare la violazione e provvedere al pagamento di quanto dovuto, portando a conoscenza del fornitore gli estremi del pagamento con le modalità indicate nelle comunicazioni medesime. Il suddetto termine di 15 giorni viene automaticamente portato a 20 qualora risulti un ritardo o disguido postale.

(2) Per informazione della clientela, si precisa che si tratta di costi variabili in funzione sia della complessità dell'intervento sia dell'andamento generale dei prezzi.

Nel 2005, per esempio, il prezzo per ogni intervento è di:

- Euro 57,00 per impianti in bassa tensione con misura diretta;

- Euro 215,00 per impianti in bassa tensione con misura semidiretta;

comprensivo delle spese generali, pari queste ultime al 20% dei costi sostenuti.



SEGUE DALLE CONDIZIONI GENERALI

17.2 La sospensione non sarà applicata, oltre che nei casi specificamente previsti dal presente contratto:

- anche nelle ipotesi in cui il cliente abbia pagato regolarmente la bolletta ma l'importo non sia stato ancora accreditato al fornitore e sempre che il cliente ne dia notizia al fornitore stesso, secondo le modalità e i tempi indicati nelle comunicazioni del fornitore di cui all'art.17.1 ultimo periodo;
- nel caso di mancata sottoscrizione del contratto di fornitura.

La sospensione non sarà inoltre disposta per i clienti che necessitano di alimentare con energia elettrica apparati di cura medica. Tale previsione obbliga il fornitore dal momento in cui perverrà al fornitore stesso la denuncia del cliente, per iscritto mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, della installazione di tali apparati (a esempio, respiratori artificiali, apparati per dialisi nonché ogni altro apparato indispensabile alla sopravvivenza umana) e fino alla data in cui perverrà analoga dichiarazione relativa alla loro disinstallazione (i testi per le suddette dichiarazioni relative alla installazione e alla

disinstallazione dei menzionati apparati saranno richiedibili presso l'indirizzo del fornitore indicato nell'AVVISO allegato al contratto - e nella bolletta - o contattando il Servizio telefonico Clienti. Il cliente acconsente a che il fornitore, previo preavviso di almeno 7 giorni, effettui una visita di controllo per verificare l'effettiva esistenza dell'apparecchio. In caso di dichiarazioni mendaci ovvero di omessa comunicazione dell'avvenuta disinstallazione entro 30 giorni dalla disinstallazione medesima il fornitore, oltre all'applicazione delle altre sanzioni e misure previste dal presente contratto, si riserva di denunciare il cliente, ricorrendone i presupposti, all'Autorità Giudiziaria Penale.

In nessun caso la sospensione potrà essere effettuata durante i giorni indicati come festivi dal calendario comune, i giorni di sabato e i giorni precedenti il sabato o i giorni festivi.

17.3 In caso di inadempimento, da parte del fornitore, delle obbligazioni nascenti dal presente contratto, il cliente, con comunicazione scritta inviata all'indirizzo del fornitore indicato nell'AVVISO allegato al contratto

(e nella bolletta), contesterà allo stesso l'inadempimento, intimando di sanare la violazione. Qualora il fornitore non adempia entro i 15 giorni successivi alla spedizione di detta comunicazione, il cliente potrà, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale danno, risolvere tutti i contratti di fornitura in corso con il fornitore stesso.

17.4 In tutti i casi contemplati nel presente articolo, a eccezione dell'inoltro degli estremi del pagamento secondo quanto previsto all'art.17.1 ultimo periodo, le comunicazioni scritte fra le parti si riterranno valide solo se trasmesse mediante lettera raccomandata.

18) Applicazione automatica di eventuali condizioni migliorative

Eventuali variazioni delle presenti condizioni contrattuali, migliorative dei diritti del cliente, si applicano automaticamente al presente contratto, in sostituzione delle condizioni modificate, senza necessità di stipulare un nuovo contratto o di apportare al presente modifiche per iscritto, che saranno comunque portate a conoscenza del cliente con comunicazione in bolletta ovvero con lettera separata.

Il fornitore

Il cliente

Il cliente dichiara di avere preso conoscenza di tutte le sopraesposte clausole e di approvare specificatamente, con riferimento agli artt.1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole delle condizioni generali: art.1.3 (termine minimo di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente); art.6 (modalità di pagamento); art.7 (interessi moratori e diritti del fornitore in caso di morosità del cliente); art.8 (procedure di reclamo); art.9 (cessione del contratto); art.10 (limiti di prelievo e di utilizzazione dell'energia - risoluzione del contratto); art.11 (eventuali modifiche delle caratteristiche dell'energia o degli impianti); art.12 (danni causati dall'energia a valle del contatore); art.13 (conformità degli impianti del cliente alle norme CEI); art.15 (ricostruzione dei consumi, termini per osservazioni e procedura di reclamo); art.16 (interruzioni e limitazioni della fornitura); art.17 (diritti di sospensione e risoluzione del contratto anche per inadempimento relativo a una fornitura per usi domestici cessata; obbligo di comunicare al fornitore la disinstallazione degli apparati di cura entro 30 giorni dalla disinstallazione medesima e conseguenze per dichiarazioni fraudolente circa la disponibilità dei medesimi apparati).

Il cliente





COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

72017 OSTUNI - PIAZZA DELLA LIBERTÀ - C. F.: 81000090746 - Partita IVA: 00081090748

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(D. P. R. 28 dicembre 2000, n° 445, art. 47)

SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE

Il/La sottoscritto/a FALABEUA VINCENTO
nato/a a OSTUNI (BR), il 26/04/1971,
residente nel Comune di OSTUNI
Via L. Go Risorgimento, n. 43/1

a conoscenza del disposto dell'art. 76 del D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445, che testualmente recita:

Art. 76 - Norme penali.

- 1) - Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
- 2) - L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
- 3) - Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, (impedimento temporaneo) sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
- 4) - Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso D. P. R. n° 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

- Di essere persona disabile con disabilità riconosciuta pari al 100%. Di aver presentato in data 03/05/2004 domanda di assegnazione relativa all'immobile sito in Ostuni (Br) alla via L. Go Risorgimento 43/1, abitazione questa facente parte di un complesso di edilizia popolare rifatto da oltre un decennio. Che non avendo avuto alcuna risposta in ordine alle domande di assegnazione presentate, decorso il termine di legge previsto per detta risposta, nell'Agosto del 2004 occupava detta abitazione pseudonimo il piano terreno. Che nel mese di Agosto 2004 ha modificato il proprio domicilio in via L. Go Risorgimento 43/1. Che ha effettuato lavori di ristrutturazione della suddetta abitazione tali da rendere la stessa abitabile e vivibile in relazione al mio stato fisico. Che regolarmente ha contribuito al pagamento degli oneri condominiali dal mese di Agosto 2004 fino a tutt'oggi. Di essere invalido civile Titolare di pensione sociale.

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Ostuni, li. 18.02.2005

IL LA DICHIARANTE

[Firma]

COMUNE DI OSTUNI (Provincia di Brindisi)

AUTENTICAZIONE DI DICHIARAZIONE

(D. P. R. 28 dicembre 2000, n° 445, art. 21)

La presente dichiarazione è stata a me resa dall'interessato, identificato mediante:

PG. RM 624142N del 08-08-2003 MeTe-RM.

e ne dichiaro autentica la firma apposta in mia presenza.

Ostuni, li. 18.02.2005



IL PUBBLICO UFFICIALE

L'UFFICIALE DI STATO CIVILE

(Indicare la qualifica e tra parentesi il nome e cognome del pubblico ufficiale)

Pasquale ZACCARIA

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

(firma per esteso e leggibile)



PATENTE DI GUIDA

1. FALABELLA
2. VINCENZO
3. 26/07/71 OSTUNI



4a. 08/08/2003
4b. 08/08/2008

OSTUNI (BR)

MICHELE LOTESORIERE

REPUBBLICA ITALIANA

4c. MCTC RM
5. RM623442N

	9.	10.	11.	
AI				Guida di Categoria A
A				Guida di Categoria A
B		27/04/01	08/08/08	Guida di Categoria B
C				Guida di Categoria C
D				Guida di Categoria D
BE				Guida di Categoria BE
CE				Guida di Categoria CE
DE				Guida di Categoria DE

0110202540

AN 9863728

1. Cognome e Nome 2. Data e luogo d' nascita 3. Validità fino al 4. Fascicolo del 5. Patente numero 6. Sezione 7. Categoria 8. Categoria rilasciata 9. Categoria valida fino al 10. Restituzione

PRODOTTO DAL 720E

REPUBBLICA ITALIANA E ZECCA DELLO STATO 12. OFFICINA CARTE VALORI



PATENTE DI GUIDA

1. FALABELLA
2. VINCENZO
3. 26/07/71 OSTUNI



4a. 08/08/2003
4b. 08/08/2008

OSTUNI (BR)

MICHELE LOTESORIERE

REPUBBLICA ITALIANA

4c. MCTC RM
5. RM623442N



REPUBBLICA
ITALIANA

MINISTERO
DELLE
FINANZE

CODICE
FISCALE

FLBVCN71L26G187D

COGNOME

FALABELLA

NOME

VINCENZO

SESSO

LUOGO DI
NASCITA

OSTUNI

PROVINCIA

BR

DATA DI NASCITA

26/07/71

1989

Il Ministro delle Finanze



COMUNE DI OSTUNI

Provincia di Brindisi



L'Ufficiale dello Stato Civile

certifica

che CICCARONE ANGELA MARIA GRAIA

nat. e in Ostuni il 10-8-1912

atto n. 418, è decedut. e in Ostuni

addì 25 (Ventini

del mese di Marzo dell'anno 2004

(In un lequetro) atto n. 62

Si rilascia in CARTA LIBERA ai sensi dell'art. 7, comma 5 della legge 29-12-1990, n. 405.

La presente certificazione ha validità temporale illimitata a norma dell'art. 2, n. 3 della legge 15-5-1997, n. 127.

Ostuni, li 24-4-2004

L'Ufficiale dello Stato Civile



AMPIEGATO DELEGATO
VACCHIA Antonio
(U. Stato Civile)



Comune di Ostuni
Provincia di Brindisi
Comando Polizia Municipale

RELAZIONE DI SERVIZIO DEL GIORNO 2.2.2005
SOPRALLUOGO IN LARGO RISORGIMENTO N. 43

In data odierna, alle ore 17,30, il sottoscritto M.ilo Farina Vincenzo, a seguito di segnalazione da parte di alcuni cittadini riguardante l'occupazione abusiva dell'alloggio I.A.C.P. sito al primo piano dello stabile contraddistinto dal civ. n. 43 di Largo Risorgimento, assegnato a tale sig. Ciccarone, ha esperito relativo sopralluogo i cui esiti si riportano appresso.

-Nell'abitazione in questione sono stati trovati i sigg. Falabella Biagio, nato a Latronico il 29.8.1943, e Falabella Vincenzo, nato il 27.7.1971 ad Ostuni, entrambi residenti alla Via Michele Lotesoriere n. 1, rispettivamente padre e figlio. Il sig. Falabella Biagio, al quale lo scrivente chiedeva a quale titolo si trovasse in quell'abitazione, dichiarava che nel mese di maggio 2004 aveva presentato al Comune domanda per l'assegnazione di un alloggio popolare a favore del proprio figlio disabile. Decorsi ~~novanta giorni~~ da quella data, non avendo ricevuto alcun riscontro, di propria iniziativa aveva preso possesso di quell'immobile vuoto, in quanto il relativo assegnatario, tale Ciccarone, risultava defunto. L'abitazione si presentava in buono stato, e al riguardo il Falabella precisava di aver provveduto ad eseguire tutte le opere necessarie per la sua manutenzione. Da informazioni assunte successivamente presso lo stesso condominio è emerso che il Falabella aveva occupato l'alloggio nello scorso mese di agosto.

Lo Specialista di Vigilanza
(M.ilo Vincenzo Farina)